

Percorso formativo 1 – linea B

Webinar

1

2

3

4

Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR

Mariangela Benedetti - *Esperto Dipartimento Funzione Pubblica*
Luca Ferrara - *Dirigente Regione Lazio*

PNRR-PNIEC: obiettivi, riforme e interventi

2

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) è lo strumento fondamentale per cambiare la politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione dell'economia



Il Piano si struttura in 5 linee d'intervento, che si svilupperanno in maniera integrata: dalla decarbonizzazione all'efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività.
L'obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro

PNRR-PNIEC: obiettivi, riforme e interventi

3

Nel PNRR dell'Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un **Fondo complementare** destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR. Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni



**Piano nazionale per gli investimenti complementari
al Piano nazionale di ripresa e resilienza**



**Per attuare il PNIEC e il PNRR è necessario adottare
una serie di interventi e di opere di natura sia pubblica
che privata**

PNRR-PNIEC: obiettivi, riforme e interventi

4

Per il PNIEC alcuni di questi interventi sono stati individuati nell'allegato I al d.l. 77 del 2021

DECARBONIZZAZIONE

Sono inclusi i progetti sul "phase out" (riconversione e dismissione centrali), nuovi impianti a gas naturale, infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione per la Sardegna, rinnovabili elettriche, termiche (anche solare a concentrazione, biomasse, biogas) e la produzione di carburanti sostenibili, impianti di rifornimento di combustibili alternativi (ricarica elettrica, rifornimento H2, Gnc, Gnl, gas di petrolio liquefatto, biocarburanti in purezza) e infrastrutture per cattura, trasporto, uso e stoccaggio della CO2.

EFFICIENZA ENERGETICA

Sono incluse le opere di riqualificazione energetica profonda di zone industriali o altre aree produttive, le reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento, gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e quelli per il recupero del calore di scarto.

SICUREZZA ENERGETICA

La prima parte è dedicata allo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, alla riqualificazione delle reti di distribuzione (cabine, linee bassa e media tensione, telecontrollo).

La seconda si concentra sul settore gas: impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili, infrastrutture per Gnl (anche impianti di liquefazione e modifiche a quelli esistenti) e Gpl.

La terza è infine dedicata ai prodotti petroliferi con interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi e la riconversione delle raffinerie esistenti.

PNRR-PNIEC: obiettivi, riforme e interventi

Per attuare il PNIEC e il PNRR è necessario adottare una serie di interventi e di opere di natura sia pubblica che privata



Per il PNRR l'individuazione degli interventi è più complessa in quanto il PNRR individua le aree di investimenti e l'ambito di intervento

Investimenti e riforme	Spesa	Ambiti di intervento	Componenti	Missioni ▼
Case della Comunità e presa in carico della persona	2	Reti di prossimità and strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6C1 – Reti di prossimità and strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	Missione 6: Salute
Casa come primo luogo di cura and assistenza domiciliare e telemedicina	4	Reti di prossimità and strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6C1 – Reti di prossimità and strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	Missione 6: Salute
Sviluppo delle cure intermedie	1	Reti di prossimità and strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	M6C1 – Reti di prossimità and strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	Missione 6: Salute
Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero	4.05	Aggiornamento tecnologico e digitale	M6C2 – Innovazione and ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	Missione 6: Salute
Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1.64	Aggiornamento tecnologico e digitale	M6C2 – Innovazione and ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	Missione 6: Salute
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, and l'analisi dei dati e la simulazione	1.67	Aggiornamento tecnologico e digitale	M6C2 – Innovazione and ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	Missione 6: Salute
Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	0.52	Formazione and ricerca scientifica e trasferimento tecnologico	M6C2 – Innovazione and ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	Missione 6: Salute
Sviluppo delle competenze tecnico-professionali and digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	0.74	Formazione and ricerca scientifica e trasferimento tecnologico	M6C2 – Innovazione and ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	Missione 6: Salute
Politiche attive del lavoro e formazione	4.4	Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione	M5C1 – Politiche per il lavoro	Missione 5: Coesione e inclusione
Potenziamento dei Centri per l'impiego	0.6	Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione	M5C1 – Politiche per il lavoro	Missione 5: Coesione e inclusione
Creazione di imprese femminili	0.4	Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione	M5C1 – Politiche per il lavoro	Missione 5: Coesione e inclusione

PNRR-PNIEC: obiettivi, riforme e interventi

6

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 06 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)



Nell'ambito di questa assegnazione ciascuna amministrazione individua **i progetti da finanziare** e i soggetti che devono realizzarli



Ad es. i decreti (e il relativo avviso) firmati dal **Ministro per la Transizione Ecologica** con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative "flagship" per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR).

Nuovi impianti di gestione rifiuti: 1,5 miliardi eur, da assegnare tramite avvisi pubblici e rivolti agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni.

PNRR-PNIEC: obiettivi, riforme e interventi

7

**Piano nazionale per
gli investimenti
complementari**



Costituito al fine di integrare, **con risorse nazionali**, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Fondo complementare è finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso e ripartito tra le Amministrazioni centrali competenti, **con l'indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano**, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi per singola annualità.

Gli interventi del Piano complementare riguardano anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, anche sulla base di una valutazione circa **la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee**. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, **le medesime procedure di semplificazione e accelerazione** nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR e quelle per la eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto

PNRR-PNIEC: obiettivi, riforme e interventi

8

Alcuni esempi di interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti

N.	Investimento	Importo [mld euro]	Sinergie e complementarità con PNRR
1	Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "IO"	0,35	Investimento complementare alla strategia PNRR della Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura <i>Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA</i>
2	Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma notifiche digitali	0,25	
3	"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	0,60	
4	Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1,00	Investimento complementare alla strategia PNRR della Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura <i>Componente 2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produ</i>
5	Connessioni veloci (ultra-broadband and 5G) - Strade extraurbane	0,40	
6	Transizione 4.0	4,48	Investimento complementare alla strategia PNRR della Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura <i>Componente 3 - Turismo e cultura 4.0</i>
7	Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	1,46	

DAL PNRR ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI

9

Gli interventi individuati o che saranno individuati dal PNRR/PNIEC/Piano complementare devono essere realizzati. Molti di quegli interventi sono OPERE PUBBLICHE altri saranno ATTIVITA' PRODUTTIVE realizzate dai PRIVATI. L'elemento in comune è dato dalla necessità di ottenere i titoli autorizzatori necessari alla loro progettazione e/o realizzazione.



IL RUP DEVE OTTENERE TUTTE LE
AUTORIZZAZIONI PER RENDERE L'OPERA
«CANTIERABILE»

La centralità delle procedure autorizzative nell'attuazione del PNRR/PIANO COMPLEMENTARE/PNIEC 10

Per realizzare in maniera efficace ed efficiente il PNRR/Piano complementare/PNIEC si è posta l'esigenza di adottare diverse disposizioni che velocizzassero o razionalizzassero le procedure autorizzative necessarie alla realizzazione degli interventi in essi contenuti o da essi individuati

1

Di fronte alla situazione di emergenza epidemiologica provocata dalla pandemia da Covid-19 che ha travolto l'intero Paese sin dall'inizio del 2020, **la domanda di semplificazione delle procedure autorizzatorie è cresciuta esponenzialmente**. Il governo, infatti, si è trovato di fronte alla necessità di adottare misure in grado di incidere, nel breve periodo, sulla paralisi amministrativa determinata dal lock-down e, nel medio termine, sulla crisi economica del Paese attraverso il rilancio di una pubblica amministrazione più semplice, veloce e vicina ai cittadini.

2

L'emergenza ha agito da catalizzatore portando in evidenza tutte **le lacune e le disfunzioni del sistema amministrativo italiano**:

- ✓ le fragilità e l'inadeguatezza delle procedure;
- ✓ gli stalli decisionali causati dall'eccesso di soggetti coinvolti nella decisione e dalla numerosità degli atti richiesti;
- ✓ i lunghi tempi di attesa per ottenere un atto autorizzatorio;
- ✓ l'anacronistica e inefficiente modalità di svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

A ben vedere si tratta di problemi noti da molto (anzi moltissimo) tempo che i numerosi interventi di riforma messi in piedi fino ad oggi non hanno di fatto mai risolto.

La centralità delle procedure autorizzative nell'attuazione del PNRR/PIANO COMPLEMENTARE/PNIEC 11

Le linee di intervento del PNRR sono accompagnate da una **strategia di riforme** che vogliono potenziare equità, efficienza e competitività del Paese. Le riforme sono parte **integrante del Piano perché fondamentali per l'attuazione degli interventi**. Sono previste **tre tipologie di riforme**: riforme orizzontali, riforme abilitanti e riforme settoriali.

Tra le RIFORME ORIZZONTALI:

Pubblica Amministrazione

Il ricambio generazionale della PA nell'ultimo decennio è stato lento e parziale. Oltre a questo, la PA deve **gestire un insieme di norme e procedure articolate e complesse** che si sono stratificate in modo conflittuale e che inficiano negativamente sulla crescita degli investimenti pubblici e privati. La riforma vuole **semplificare le procedure di carattere organizzativo per fornire beni e servizi pubblici adeguati alle esigenze di cittadini e imprese**.

Tra le RIFORME ABILITANTI:

Semplificazione e razionalizzazione della legislazione

La semplificazione della legislazione è un intervento riformatore trasversale a tutte le Missioni del PNRR che agisce sull'eccesso di leggi e sulla loro scarsa chiarezza, semplificando la normativa e digitalizzando la PA.



Semplificazione e razionalizzazione delle normative in materia ambientale



Semplificazione in materia di contratti pubblici



Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione

La centralità delle procedure autorizzative nell'attuazione del PNRR/PIANO COMPLEMENTARE/PNIEC 12

OBIETTIVI

Tra il 2020 e il 2021 il Governo ha adottato **diverse disposizioni finalizzate a superare le disfunzioni** che fino ad oggi hanno ritardato, se non del tutto impedito, la velocizzazione e la digitalizzazione delle procedure e, più in generale, il funzionamento efficiente della pubblica amministrazione italiana.



razionalizzare i procedimenti amministrativi e renderne più certi i tempi di conclusione, da un lato, rafforzando il ricorso a istituti generali come il silenzio-assenso, l'autocertificazione, la perentorietà dei termini e i controlli ex post e, dall'altro, attivando la cd. "leva" digitale;



velocizzare l'azione amministrativa attraverso l'introduzione di procedure speciali o di casi in deroga a quelli ordinari.

**L'oggetto delle
disposizioni
è quello delle
procedure complesse**



La complessità delle procedure si individua con diversi criteri, in parte oggettivi in parte soggettivi, ad esempio:

- la natura/importanza degli interessi in gioco;
- il tipo di progetto interessato (p. es. i progetti che hanno un rilevante impatto territoriale);
- il numero e la tipologia delle amministrazioni interessate e da coinvolgere;
- il tipo di accertamenti richiesti.

Gli interventi normativi per attuare efficacemente il PNRR/PIANO COMPLEMENTARE/PNIEC

13

- D.L. n. 34 del 2020, cd. «Decreto Rilancio»
- D.L. n. 76 del 2020 cd. «Decreto Semplificazioni»
- D.L. n. 77 del 2021 cd. «Governance PNRR e Semplificazioni»

Si tratta di un corposo gruppo di disposizioni tra loro eterogenee perché adottate in alcuni casi "a regime", in altri "a tempo". Alcune sono di carattere settoriale, andando a incidere su specifici settori regolatori (l'ambiente, l'edilizia, i contratti, le infrastrutture, le telecomunicazioni, etc.); altre ancora riscrivono alcuni degli istituti contenuti nella legge generale sul procedimento amministrativo.

Ciò nonostante è possibile individuare alcune **linee di tendenza che accomunano le procedure autorizzatorie**:

- **Valorizzazione delle procedure uniche autorizzatorie**
- **Valorizzazione dell'interesse del richiedente (in caso di procedimenti ad istanza di parte) a vedere concluso il proprio procedimento**
- **Riduzione dei termini procedurali per le valutazioni ambientali (VIA)**
- **Valorizzazione degli strumenti di semplificazione procedimentale come la conferenza di servizi e il silenzio assenso**

Le procedure uniche più rilevanti 1/2

14

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - D.LGS. 152/2006, TITOLO III-BIS

Campo di applicazione: esercizio e modifiche sostanziali di installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006

Autorità competente: MITE (Allegato XII) o Regione/Prov. autonoma (anche Enti locali se delegati con legge regionale o provinciale). Se la competenza è regionale/provinciale, possibilità di chiedere, nel procedimento AIA, anche tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'impianto

Tempistica: 150 giorni dalla presentazione della domanda

Note: sostituisce le più importanti autorizzazioni ambientali (ad es. scarichi, emissioni e rifiuti), non è soggetta a silenzio assenso ma può essere ricompresa all'interno dei procedimenti unici VIA, sia statale (PUA) che regionale (PAUR)

AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI RIFIUTI - D.LGS. 152/2006, ART. 208

Campo di applicazione: esercizio e modifiche sostanziali di installazioni che svolgono attività di smaltimento o recupero rifiuti (Allegati B, C, e D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006)

Autorità competente: Regione/Prov. autonoma (anche Province se delegate con legge regionale)

Tempistica: 150 giorni dalla presentazione della domanda

Note: sostituisce le autorizzazioni ambientali (ad es. scarichi, emissioni) e i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio, può essere ricompresa all'interno dei procedimenti unici AIA e VIA, sia statale (PUA) che regionale (PAUR). Costituisce, se necessario, variante urbanistica e comunque comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Le procedure uniche più rilevanti 2/2

15

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – D.P.R. 59/2013

Campo di applicazione: esercizio e modifiche sostanziali di attività produttive o impianti non soggetti ad AIA

Autorità competente: Sportello Unico Attività Produttive (Comune) e Provincia/Città metropolitana

Tempistica: 90/120 giorni dalla ricezione della domanda (variabile)

Note: sostituisce diverse autorizzazioni ambientali (ad es. scarichi, emissioni e comunicazioni in materia di rifiuti).

AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI ENERGIE RINNOVABILI (FER) - D.LGS. 387/2003, ART. 12

Campo di applicazione: costruzione ed esercizio di impianti (incluse opere e infrastrutture connesse per il loro funzionamento) alimentati da fonti rinnovabili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)

Autorità competente: MITE (impianti con potenza > 300Mw) o Regione/Prov. autonoma (anche Enti locali se delegati con legge regionale o provinciale)

Tempistica: 90 giorni dalla presentazione della domanda

Note: comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, costituisce variante urbanistica dove necessaria e può essere

PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE (STATALE) - D.LGS. 152/2006, ART. 27

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE - D.LGS. 152/2006, ART. 27-BIS

Le novità per gli impianti FER (DL n. 77/2021)

16

SEMPLIFICAZIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 20 MW

Per gli impianti fotovoltaici connessi alle rete di media tensione e localizzati in aree con destinazione produttiva, industriale o commerciale, è prevista la procedura abilitativa semplificata (PAS), di competenza comunale.

Per potenze inferiori a 10 Mw, esclusa la verifica di assoggettabilità a VIA (da 10 a 20Mw, scatta la verifica VIA di competenza statale)

INTERVENTI IN AREE "CONTERMINI"

Sui progetti di impianti FER (e opere connesse) localizzati in aree contermini a quelle vincolate, il MIC esprime ora un parere obbligatorio ma non vincolante e non può attivare alcuna opposizione (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) alla decisione della conferenza di servizi

REPOWERING DI IMPIANTI ESISTENTI

L'incremento di potenza di impianti esistenti (compreso l'adeguamento tecnologico) è soggetto a comunicazione (e non più autorizzazione) se:

- per fotovoltaici e idroelettrici, non cambiano dimensioni e area dell'impianto e delle opere connesse
- per eolici, con riduzione del numero di aerogeneratori all'interno dello stesso sito (ma con altezza massima inferiore al doppio di quelli esistenti)

Restano tuttavia necessarie le procedure di verifica di assoggettabilità e VIA in base alla potenza nominale dell'impianto!

Le disposizioni speciali: la valorizzazione dei procedimenti di autorizzazione unica e la conferenza di servizi 7

Esempi di valorizzazione di autorizzazione unica e conferenza di servizi:

**OBBLIGO DEL RILASCIO DEL
PARERE ALL'INTERNO DELLA
CONFERENZA**

ART. 30 d.l. 77/2021 *Interventi localizzati in aree contermini*

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'[articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.”.

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, **il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'[articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Il rapporto tra valutazioni ambientali e conferenza di servizi

18

PROCEDURE VIA



Procedimenti amministrativi, di derivazione europea, volti a valutare gli effetti di un progetto sui fattori ambientali (quali: popolazione, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria, clima, patrimonio culturale e paesaggio)

CONFERENZA DI SERVIZI

Modulo procedimentale semplificato per il **coordinamento** e la **valutazione comparata di interessi pubblici** a vario titolo coinvolti nel procedimento di autorizzazione di un'opera o intervento

La verifica di assoggettabilità precede sempre il procedimento di autorizzazione (al cui interno si svolge la conferenza), mentre per la valutazione di impatto ambientale può esservi, in alcuni casi, integrazione tra i due procedimenti (Provvedimento unico in materia ambientale – competenza statale – e Provvedimento autorizzatorio unico regionale).

Le procedure di VIA: campo di applicazione

19

D.LGS. 152/2006, ARTICOLO 6, COMMI 5 – 11 E ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VIA

PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II,
PER SVILUPPO E COLLAUDO (UTILIZZATI PER NON PIÙ DI 2 ANNI)

MODIFICHE O ESTENSIONI DEI PROGETTI
ELENCATI NELL'ALLEGATO II, II-BIS, III E IV
(CON POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI E SIGNIFICATIVI)

PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II-BIS

PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV

VIA

PROGETTI ELENCATI NEGLI ALLEGATI II E III

PROGETTI ELENCATI NEGLI ALLEGATI II-BIS E IV
CHE RICADONO, ANCHE PARZIALMENTE, IN AREE PROTETTE O ZPS/SIC

MODIFICHE O ESTENSIONI DEI PROGETTI ELENCATI NEGLI ALLEGATI II E III,
CON SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE INDICATI

PROGETTI RINVIATI A VIA AD ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

ATTENZIONE! LE SOGLIE DIMENSIONALI INDICATE NEGLI ALLEGATI SONO SOGGETTE A DIMEZZAMENTO SECONDO IL DM 30 MARZO 2015 (G.U. N. 84/2015)

Autorità competenti e procedure preliminari di VIA

20

PROGETTI IN ALLEGATI I-BIS, (PNIEC), II E II-BIS

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

PROGETTI IN ALLEGATI III E IV

REGIONE/PROV. AUTONOMA O, SE DELEGATI, GLI ENTI LOCALI

PROGETTI RICOMPRESI IN PIÙ ALLEGATI
(CON DOPPIA COMPETENZA)?

E' necessario attivare la procedura prevista dall'art. 7-bis, comma 4-bis, dove è prevista una interlocuzione tra MITE e Regione per definire la competenza (MAX 60 gg)

Il Codice dell'Ambiente prevede alcune procedure preliminari, utili per presentare correttamente l'istanza di verifica o VIA

ARTICOLO 6,
COMMA 9

Individuazione della procedura da avviare. Per modifiche o estensioni finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti ricompresi negli allegati, nonché varianti non sostanziali a progetti già autorizzati, il proponente può chiedere una valutazione preliminare per definire il tipo di procedura da avviare (MAX 30 gg)

ARTICOLO 20

Consultazione preventiva. Fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali prima della procedura di VIA (MAX 30 gg).


ARTICOLO 21

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Fase di consultazione con l'autorità competente e i SCA per definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale (MAX 50 gg).

La Verifica di assoggettabilità a VIA

21

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (ALLEGATO IV-BIS DELLA PARTE SECONDA)



IL PROCEDIMENTO PUÒ DURARE DA UN MINIMO DI **80 GIORNI** (O MENO SE L'AUTORITÀ COMPETENTE RIDUCE ULTERIORMENTE LE FASI DOVE LA LEGGE FISSA UN "MASSIMO") AD UN MASSIMO DI **160 GIORNI** (SOSPENSIONI E PROROGHE)

LA CONCLUSIONE DELLA VERIFICA È PRESUPPOSTO NECESSARIO PER PROCEDERE CON LA FASE AUTORIZZATIVA

La VIA di competenza statale

22

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) CON ALLEGATI (ARTICOLI 22, 23 E ALLEGATO VII DELLA PARTE SECONDA)
+ PROGETTO DI FATTIBILITÀ (ARTICOLO 23, COMMI 5 E 6, D.LGS. 50/2016) OPPURE PROGETTO DEFINITIVO (ARTICOLO 23, COMMA 7, D.LGS. 50/2016)

VERIFICA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
(SOSPENSIONE PER PRODUZIONE INTEGRAZIONI +30 GG E ULTERIORE VERIFICA DA PARTE DEL MINISTERO + 15GG)

MAX 15 GG

AVVISO AL PUBBLICO E INVIO OSSERVAZIONI E PARERI

60 GG

(EVENTUALE) CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

MAX 15 GG

RICHIESTA INTEGRAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI (SOSPENSIONE PER PRODUZIONE INTEGRAZIONI +20 / +120 GG)

MAX 20 GG

(SE NECESSARIE INTEGRAZIONI) AVVISO AL PUBBLICO BIS

30 GG

ADOZIONE PROVVEDIMENTO VIA

MAX 60 GG
(PROROGA + 30 GG)

LA DURATA PUO' VARIARE DA **135 GIORNI** (MENO SE L'AUTORITA' COMPETENTE NON UTILIZZA TUTTO IL TEMPO PREVISTO) AD UN MASSIMO DI **395**.
IL PROVVEDIMENTO DI VIA INCLUDE, COME TITOLO ABILITATIVO, LA SOLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (SE PRESENTE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE)

La VIA statale per i progetti PNRR-PNIEC

23

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) CON ALLEGATI (ARTICOLI 22, 23 E ALLEGATO VII DELLA PARTE SECONDA)
+ PROGETTO DI FATTIBILITÀ (ARTICOLO 23, COMMI 5 E 6, D.LGS. 50/2016) OPPURE PROGETTO DEFINITIVO (ARTICOLO 23, COMMA 7, D.LGS. 50/2016)

VERIFICA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
(SOSPENSIONE PER PRODUZIONE INTEGRAZIONI +30 GG E ULTERIORE VERIFICA DA PARTE DEL MINISTERO + 15GG)

MAX 15 GG

AVVISO AL PUBBLICO E INVIO OSSERVAZIONI E PARERI, LA COMMISSIONE PNRR-PNIEC AVVIA L'ISTRUTTORIA

30 GG

(EVENTUALE) CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

MAX 15 GG

RICHIESTA INTEGRAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI (SOSPENSIONE PER PRODUZIONE INTEGRAZIONI +20 / +120 GG)

MAX 10 GG

(SE NECESSARIE INTEGRAZIONI) AVVISO AL PUBBLICO BIS

15 GG

ADOZIONE PROVVEDIMENTO VIA (30 GG PER COMMISSIONE PNRR-PNIEC + 30 GG PER MITE)

MAX 60 GG

LA DURATA PUO' VARIARE DA **105 GIORNI** (MENO SE L'AUTORITA' COMPETENTE NON UTILIZZA TUTTO IL TEMPO PREVISTO) AD UN MASSIMO DI **310**.
IL PROVVEDIMENTO DI VIA INCLUDE, COME TITOLO ABILITATIVO, LA SOLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (SE PRESENTE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE)

Il provvedimento unico in materia ambientale

24

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) CON ALLEGATI + PROGETTO + ELABORATI PER AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DAL PROPONENTE

PUBBLICAZIONE ISTANZA E DOCUMENTI

MAX 10 GG

VERIFICA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INTEGRAZIONI (SOSPENSIONE PER PRODUZIONE INTEGRAZIONI +30 GG)

30 GG

AVVISO AL PUBBLICO E INVIO OSSERVAZIONI

60 GG

RICHIESTA INTEGRAZIONI CONTENUTISTICHE (SOSPENSIONE PER PRODUZIONE INTEGRAZIONI +15/ +90 GG)

MAX 15GG

(IN CASO DI INTEGRAZIONI) NUOVO AVVISO AL PUBBLICO

30 GG

CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ENTRO 15 GG DAL TERMINE DELLA CONSULTAZIONE)

MAX 210 GG

LA DURATA PUO' VARIARE DA **325 GIORNI** (MENO SE L'AUTORITA' COMPETENTE NON UTILIZZA TUTTO IL TEMPO PREVISTO) AD UN MASSIMO DI **355**.

IL PUA STATALE PUO' INCLUDERE, COME TITOLO ABILITATIVO, **SOLO LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DEL COMMA 2, ART. 27** (AD ES. AIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E CULTURALE, NULLA OSTA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO, AUTORIZZAZIONE SISMICA)

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale

25

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) CON ALLEGATI + PROGETTO + ELABORATI PER AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DAL PROPONENTE

PUBBLICAZIONE ISTANZA E DOCUMENTI

MAX 10 GG

VERIFICA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INTEGRAZIONI (SOSPENSIONE PER PRODUZIONE INTEGRAZIONI +30 GG)

30 GG

AVVISO AL PUBBLICO E INVIO OSSERVAZIONI

30 GG

RICHIESTA INTEGRAZIONI CONTENUTISTICHE (SOSPENSIONE PER PRODUZIONE INTEGRAZIONI +30 / +180 GG)

MAX 30 GG

(IN CASO DI INTEGRAZIONI) NUOVO AVVISO AL PUBBLICO

15 GG

CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ENTRO 10 GG DALLA SCADENZA PER RICHIEDERE INTEGRAZIONI)

MAX 90 GG

LA DURATA PUO' VARIARE DA **200 GIORNI** (MENO SE L'AUTORITA' COMPETENTE NON UTILIZZA TUTTO IL TEMPO PREVISTO) AD UN MASSIMO DI **415**.

SE GESTITA CORRETTAMENTE, LA PROCEDURA DI PAUR PUO' CONCENTRARE, IN UNICO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, TUTTE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL PROGETTO PROPOSTO

Le novità in materia di VIA statale (DL n. 77/2021)...

26

DIVERSE LE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL DECRETO "GOVERNANCE DEL PNRR", IN GRAN PARTE VOLTE A VELOCIZZARE I TEMPI PER LA DECISIONE DEL MTE

CONCERTO DEL MIC

Non è più reso dal Ministro ma dal **Direttore Generale** (entro 30 giorni, ma nel caso di progetti PNRR-PNIEC scende a 20 giorni) e comprende l'autorizzazione paesaggistica (qualora presente la relazione paesaggistica tra gli elaborati)

SOPRINTENDENZA SPECIALE

Istituita presso il MIC per **funzioni di tutela dei beni culturali interessati da interventi del PNRR** (sottoposti a VIA o che riguardino almeno due uffici periferici del Ministero) e dotata di poteri sostitutivi e di avocazione

ATTO AMMINISTRATIVO, NON PIÙ DECRETO

Il provvedimento di VIA è **adottato dal direttore generale competente del MITE e non più dal Ministro** (in caso di progetti PNRR-PNIEC)

DISCIPLINA UNITARIA POTERI SOSTITUTIVI

Il titolare del potere sostitutivo (art. 2, legge n. 241/1990) provvede, entro 30 giorni, **in caso di inerzia sia delle Commissioni VIA** (ricorrendo all'ISPRA) **sia dei direttori generali del MITE e del MIC** (per quest'ultimo, in caso di mancato concerto)

RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Per i progetti PNRR-PNIEC, è previsto **il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione**

... e per la VIA-PAUR di livello regionale

27

LE MODIFICHE INTRODOTTE PER IL PROVVEDIMENTO UNICO REGIONALE PUNTANO AD UNA **MAGGIORE UNIFICAZIONE PROCEDURALE**

FASE PRELIMINARE

Introdotta la possibilità, per il proponente, di chiedere l'avvio di **una conferenza di servizi preliminare**, volta a raccogliere le indicazioni sulla documentazione da presentare nonché le condizioni per ottenere le autorizzazioni sul progetto definitivo

AMPLIAMENTO PORTATA OSSERVAZIONI

La fase di avviso al pubblico è finalizzata a raccogliere anche le osservazioni relative a VINCA, AIA, VAS (variante urbanistica), puntando ad **una completa integrazione tra tutte le procedure di valutazione/autorizzazione ambientale**

CRONOPROGRAMMA FINALE

Se necessari ulteriori titoli abilitativi da rilasciare sul successivo livello di progettazione (esecutivo) o previo esperimento di verifiche e accertamenti successivi alla realizzazione, la conferenza decisoria stabilisce **un cronoprogramma** per tali adempimenti

VALORE DEL PAUR

La determinazione conclusiva della conferenza (PAUR) attribuisce carattere, se previsto dalle normative di settore, di **pubblica utilità, indifferibilità e urgenza** e assume valenza di **variante urbanistica** e **vincolo preordinato all'esproprio**

ELIMINAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO

Per tutte le procedure di verifica e VIA (anche quelle statali!) **non è più applicabile l'istituto del preavviso di rigetto** (art. 10-bis della legge n. 241/1990), pertanto non sono più comunicati i motivi ostativi prima dell'adozione del provvedimento finale

Semplificazione procedimentale: la conferenza di servizi

28

La conferenza di servizi viene indetta per effettuare un **esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo** e, quando il procedimento amministrativo prevede una decisione pluristrutturata (cioè quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche) le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti

La conferenza di servizi configura un **modello di organizzazione della funzione amministrativa incentrato sulla "concentrazione" contestuale delle competenze e delle decisioni amministrative**, al fine di evitare dispersioni dell'agire amministrativo in diversi luoghi e tempi

ISTRUTTORIA



Per un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo (tramite l'acquisizione di atti istruttori come gli accertamenti).

DECISORIA



La sua determinazione conclusiva **sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti**, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza. **Obbligatoria nel caso siano necessari più atti di assenso (autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.)**

PRELIMINARE



Può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso.

La conferenza di servizi preliminare

29

FINALITÀ

Acquisire, sulla base del progetto di fattibilità, **le condizioni per ottenere, in conferenza decisoria, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso**

Esempi di condizioni: tipologia di documenti da presentare con il progetto definitivo, altri enti da coinvolgere nel procedimento, eventuale raccordo con le procedure ambientali di VIA e VAS, ecc.



DURATA

22-23 giorni dall'indizione, oppure **45 giorni** se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini (cd. **interessi sensibili**).



SVOLGIMENTO

Senza riunioni e mediante trasmissione per via telematica di tutte le valutazioni delle amministrazioni coinvolte.



CONCLUSIONE

L'amministrazione procedente trasmette tutta la documentazione al soggetto che ha proposto il progetto.

Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare **possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento** anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.

La conferenza di servizi decisoria semplificata

30

LA FORMA SEMPLIFICATA È LA MODALITÀ ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI DECISORIA



INDIZIONE

Se è necessario, nell'ambito di un procedimento, acquisire pareri, nulla osta o autorizzazioni resi da diverse amministrazioni



DURATA

45 giorni dall'indizione, oppure **90 giorni** se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

Possibilità di ridurre a **60 giorni** ricorrendo all'articolo 13 del D.L. 76/2020 (fino al 31 dicembre 2023)



SVOLGIMENTO

Senza riunioni e mediante trasmissione per via telematica di tutta la documentazione relativa ai lavori della conferenza (autorizzazioni, pareri, ecc.)



CONCLUSIONE

- 1. determinazione di conclusione positiva**, qualora abbia acquisito tutti pareri favorevoli (anche come silenzio assenso) alla realizzazione del progetto oppure pareri recanti condizioni e prescrizioni che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;
- 2. passaggio alla conferenza simultanea**, qualora si renda necessario apportare modifiche sostanziali al progetto;
- 3. determinazione di conclusione negativa**, qualora abbia acquisito uno o più dissensi che non possono essere superati neanche apportando modifiche al progetto.

Conferenza di servizi accelerata (art. 13 d.l. 76/2020)

31

Si tratta di una conferenza di servizi semplificata che le amministrazioni possono indire fino al 30 giugno 2023 con i seguenti correttivi:

**SUI TERMINI PREVISTI PER IL
RILASCIO DEGLI ATTI DI
ASSENSO**



tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine **perentorio di sessanta giorni**.

SULL'EVENTUALE RIUNIONE



In caso di modifiche sostanziali, è prevista **una sola riunione in modalità sincrona**

Viene meno la differenza fondata sul tipo di interesse tutelato dalle amministrazioni:

- amministrazioni che non tutelano interessi sensibili: fino ad un max di 45 giorni fermo restando il rispetto del termine di conclusione del procedimento;
- amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini: «ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni»

La conferenza di servizi decisoria simultanea

32

LA FORMA SIMULTANEA PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE



INDIZIONE

1. **progetti particolarmente complessi**, senza passare per la semplificata;
2. **su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato**;
3. **a seguito di una conferenza semplificata** in cui sono state richieste modifiche sostanziali al progetto proposto;
4. **a seguito di una conferenza di servizi preliminare**;
5. in caso di progetto è sottoposto a **valutazione di impatto ambientale di competenza regionale**.



DURATA

45 giorni dalla prima riunione, oppure **90 giorni** se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.



SVOLGIMENTO

Con riunioni in presenza, a cui partecipa **un unico rappresentante per ciascun livello di governo** (Stato, Regione, Provincia/Città metropolitana, Comune).



CONCLUSIONE

L'amministrazione procedente prende la decisione finale sulla base delle «posizioni prevalenti» ossia opera una ponderazione degli interessi in gioco, di tipo discrezionale.

La procedura di opposizione alla PCM

33

LA PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE SOSPENDE L'EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA



ATTIVAZIONE

Le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (oltre alla pubblica incolumità) e le Regioni o Province autonome, purché il rispettivo rappresentante unico abbia espresso il dissenso in conferenza (per le amministrazioni statali è proposta dal Ministro).



SVOLGIMENTO

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione si tiene una prima riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di una soluzione condivisa.

Può essere indetta, **entro altri 15 giorni**, una seconda riunione se sono coinvolte Regioni o Province autonome.

Entro 15 giorni dall'ultima riunione, in caso di mancata intesa, **la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.**



CONCLUSIONE

- 1. nuova determinazione di conclusione**, adottata dall'amministrazione precedente, qualora si sia raggiunta un'intesa durante le riunioni presso la Presidenza del Consiglio;
- se la questione è invece rimessa al Consiglio dei ministri:
- 2. accoglimento** dell'opposizione, che conclude negativamente la conferenza;
 - 3. accoglimento parziale** dell'opposizione, che modifica la determinazione di conclusione sulla base di quanto emerso nelle riunioni;
 - 4. non accoglimento** dell'opposizione e contestuale acquisto di efficacia della determinazione di conclusione.

Pareri in conferenza e silenzio assenso

34



REQUISITI DEI PARERI DA RILASCIARE IN UNA CONFERENZA DECISORIA

- devono essere formulati in termini di «**assenso**» o «**dissenso**» (favorevole o non favorevole all'intervento/progetto);
- devono essere **adeguatamente motivati**;
- devono indicare **le modifiche eventualmente necessarie per ottenere l'assenso**;
- devono indicare se prescrizioni o condizioni richieste dipendono da una disposizione normativa oppure se sono richieste per la migliore tutela dell'interesse pubblico.



SILENZIO ASSENSO

la mancata comunicazione del parere entro il termine di conclusione della conferenza decisoria, la carenza di uno dei requisiti sopra indicati o la mancata partecipazione del rappresentante in caso di conferenza simultanea, equivale ad **assenso senza condizioni**.



ESCLUSIONI DAL SILENZIO

**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA), VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)
AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA, RICONOSCIMENTO UE**

Semplificazione procedimentale: il silenzio assenso

35

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO



Con l'art. 264, c. 1 lett. e), del cd. «Decreto Rilancio, il legislatore stabilisce che "nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, (silenzio tra pubbliche amministrazioni) ovvero di cui all' art. 14-*bis*, commi 4 e 5 (conferenza di servizi semplificata) e 14-*ter*, comma 7 (conferenza di servizi simultanea) della legge 7 agosto 1990, n. 241, **il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso**".

INEFFICACIA DEGLI ATTI TARDIVI



L'art. 12 del decreto "Semplificazioni" introduce il comma 8-bis all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 stabilendo ex lege l'inefficacia degli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle amministrazioni competenti fuori termine. L. n. 241, art. 2, c. 8-bis "Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini [*della conferenza di servizi*], [*del silenzio tra amministrazioni*], [*del silenzio su istanza di parte*], nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, primo periodo, **adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*nonies*, [...]".

ATTESTAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO



L'art. 62 del d.l. 77/2021 introduce all'articolo 20 della legge n. 241/1990, dopo il comma 2, il seguente comma: "2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. n. 445/2000."

La conferenza di servizi: istruzioni per l'uso

36

LA CONFERENZA DI SERVIZI DI TIPO **DECISORIO** È UN MODULO RICORRENTE IN TUTTE LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE UNICA.
È FONDAMENTALE CONOSCERE IL SUO **FUNZIONAMENTO** PER UNA **CELERE APPROVAZIONE DEL PROGETTO**

IN QUALITÀ DI PROPONENTE...



Esigere, da parte dell'amministrazione che la convoca (Ministero, Regione o Ente locale), il corretto coinvolgimento degli enti interessati e il rispetto dei tempi di conclusione

... O COME AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE



Impostare e gestire la conferenza nel modo corretto, facilitando, al tempo spesso, l'espressione dei pareri da parte degli enti invitati

- Ricorso alla **conferenza preliminare** quale fase fondamentale per passare dalla progettazione preliminare a quella definitiva con gli elementi necessari per ottenere i pareri positivi
- Redazione chiara e completa dell'atto di indizione, con l'**indicazione esplicita di pareri, nulla osta o autorizzazioni** richieste
- **Organizzazione funzionale e ordinata della documentazione di progetto**, suddivisa per tipologia di elaborato e/o materia
- Prediligere l'**utilizzo di piattaforme cloud** per l'accesso alla documentazione di progetto
- **Sospensione dei termini** di conclusione in caso di richieste di integrazioni documentali avanzate entro i termini
- Rigida applicazione delle norme in materia di **silenzio assenso** e **inefficacia dei pareri resi dopo i termini**

LA LEZIONE È CONCLUSA

Il presente materiale didattico è realizzato nell'ambito del "[Piano nazionale di formazione per l'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento RUP](#)".

Il Piano è finanziato dal [MIMS](#) Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ex art. 7, co.7 bis, [L. 120/20](#) ed è attuato dal [Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali-Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere](#) del MIMS, [SNA](#) Scuola Nazionale dell'Amministrazione, [IFEL](#) L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale ed [ITACA](#) Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.